

BONZIO

Tribunale di Venezia

Nella causa di separazione giudiziale RG n° 100/2010 promossa da:

LEONILDE con l'(Avv) A. Bonzio

Contro

AMPELIO con l'Avv. Leguleio

Il sottoscritto procuratore di parte resistente dimette la seguente

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Confermato tutto quanto esposto e dedotto in ricorso introduttivo del 04/06/1991, preme preeliminarmente rilevare come sebbene il resistente si sia limitato a riferirsi a tutte le domande articolate con la comparsa precisando solamente che la moglie, dopo la separazione era andata ad abitare allo stesso anagrafico di AMPELIO

- 1) Si ribadisce con fermezza l'assoluta inesistenza di qualsivoglia asserita "relazione sentimentale" con chicchessia ed in particolare con AMPELIO e nel corso del processo si chiederà a mezzo di prova per testi l'assenza di ogni relazione extra-coniugale. Le circostanze vertono sul fatto che LEONILDE ha sempre coabitato con AMPELIO e che per i periodi ed occasioni di assenza da casa attendono ad impegni familiari per l'assistenza dell'anziana madre e per relazioni sociali da sempre delegate alla medesima ricorrente.
- 2) La frequentazione di X con LEONILDE era esclusivamente limitata ai tornei di Bridge e le occasionali frequentazioni richiamate dal marito AMPELIO erano dovute al fatto che X era caduto in depressione a causa della separazione dalla moglie e che per affinità e complicità che li legava nel gioco X aveva fatto ricorso all'amica per trovare conforto e serenità. In particolare l'alterco avvenuto in data 13/09/1990 era dovuto allo stato di crisi di X che reagì in maniera sproporzionata al contraddittore AMPELIO.

- 3) Spiegabile è altresì quanto riferito in memoria di costituzione del resistente AMPELIO riguardo la circostanza che l'assegno veniva versato all'indirizzo di X. Infatti dopo la separazione ed a seguito del provvedimento di assegnazione della casa al marito, la signora LEONILDE non sapendo dove alloggiare né avendo disponibilità economiche di alcun genere, doveva ricorrere all'aiuto di un'amica, tale signora ANNA che l'ha ospitata per pura amicizia. Di tal che LEONILDE si vedeva costretta a chiedere al compagno di gioco nonché amico X di domiciliare presso la sua residenza il versamento dell'assegno.
- 4) Posto che le pretese di parte resistente con riguardo alla casa coniugale, ovvero sia la titolarità pro-quota della medesima, andranno respinte per essere decaduta la parte dalla proposizione delle stesse in quanto nell'atto introduttivo della fase giudiziale di merito il signor AMPELIO non ha proposto alcuna domanda diretta ad accertare la proprietà esclusiva del medesimo. Infatti ai sensi del comma 3 art. 709 C.P.C. l'ordinanza presidenziale con la quale viene concesso al ricorrente un termine per il deposito in cancelleria di una memoria integrativa, è da ritenersi indicatoria del contesto nel quale possono essere proposte nuove domande e/o nuove richieste istruttorie pervenendo alla conclusione per cui il resistente avrebbe l'onere di proporre tutte le domande in sede di ricorso potendo successivamente solamente integrarle.
- 5) Quand'anche non si ritenesse fondato il precedente assunto di cui al punto 4) appare del tutto evidente che si dovrà respingere ogni eccezione riconducibile ad ipotesi di donazione andrà respinta sul presupposto della totale assenza dell'animus donandi. Vero è che l'abitazione coniugale è il frutto di una più articolata operazione immobiliare con la quale un'immobile di più ampia volumetria è stato integralmente ristrutturato e frazionato in quattro unità delle quali tre sono state rivendute ed i relativi ricavi integralmente trattenuti da AMPELIO a ristoro degli investimenti patrimoniali effettuati. Il quarto, essendo il saldo patrimoniale positivo dell'operazione

immobiliare predetta, è stato destinato a casa coniugale in comproprietà tra i coniugi come conseguenza della costante partecipazione della ricorrente all'impresa familiare. Inoltre, a tutte le obiezioni di parte resistente riconducibili alla "presunta" donazione valgono le eccezioni sulla tardività già esposte al punto 4) e quivi riproposte.

- 6) Ancora, se anche tale riconoscimento non fosse ritenuto legittimo e l'apporto patrimoniale fosse quindi da ricondurre ad una donazione, l'azione di revoca dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto riferita ad un oggetto privo di esatta determinazione in quanto non precisato se riferentesi all'originario immobile da ristrutturare piuttosto che all'attuale casa coniugale.
- 7) In ogni caso, la ricostruzione non dei singoli fatti che se enucleati dal contesto rischiano di essere fuorvianti, ma dell'intero quadro familiare consentono di affermare che la ricorrente ha da sempre attivamente partecipato e collaborato nell'ambito del rapporto coniugale alla vita familiare in tutti i suoi vari aspetti supportando e coordinandosi con il coniuge anche per le iniziative imprenditoriali dallo stesso intraprese e sollevandolo da tutti quegli incumbenti che ne avrebbero distratto l'impegno e l'attenzione diretti, ma che nel contempo sarebbero stati comunque utili se non addirittura necessari per il buon esito delle iniziative.

Tanto premesso ed esposto il sottoscritto procuratore nella veste ut supra chiede vengano accolte le seguenti

Conclusioni

Nel merito

Richiamando le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo che qui di seguito si ripropongono per comodità:

- A) Sia dichiarata la separazione personale giudiziale dei coniugi con l'addebito della stessa al resistente: AMPELIO.
- B) L'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale con relativi arredi e conseguente revoca del provvedimento presidenziale identificato nell'immobile sito in Milano.
- C) Rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto in quanto non proposta in sede giudiziale.
- D) In via riconvenzionale, riconoscersi la collaborazione dell'attrice nell'impresa familiare per l'attività promozionale dalla stessa svolta con la conduzione delle case della famiglia ed il conseguente pagamento degli utili ed incrementi dell'azienda.
- E) Disporsi la divisione dell'immobile di proprietà comune essendo comodamente divisibile.
- F) Spese ed onorari di lite rifusi in via istruttoria.
- G) si ribadisce la richiesta di indagini patrimoniali a mezzo G.d.F. che il Giudice vorrà disporre come lo riterrà necessario così come già richiesti con ricorso introduttivo.
- H) Chiedesi C.T.U. sulle risultanze dell'indagine finanziaria.
- I) E prova per testi sulle circostanze tutte dedotte in narrativa con i testimoni che si indicano in :
- ANNA residente in Milano;
 - X residente in Milano;
 - Mamma di LEONILDE residente in Milano.

Si producono:

- Documenti sulla situazione economico-finanziaria dell'attività del marito.

Con ogni riserva

Con osservanza

Venezia - Dolo 16/04/2010

(Avv.) Alessandro Bonzio